



REGOLAMENTO CHE DISCIPLINA IL RAPPORTO
TRA LE SOCIETA'
CALCISTICHE E GLI ORGANI DI INFORMAZIONE
IN OCCASIONE DELLE GARE ORGANIZZATE DALLA
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI
NELLE STAGIONI SPORTIVE 2009/2010 - 2010/2011 –
2011/2012

ART. 1 ACCESSO AGLI STADI

L'accesso agli stadi ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca in occasione delle gare ufficiali organizzate dalla Lega Nazionale Professionisti è consentito:

- a) ai giornalisti qualificati in base alla legge n. 69 del 3 febbraio 1963, che siano in possesso della "Tessera - Stampa" rilasciata dal C.O.N.I.;
- b) agli addetti all'informazione accreditati dalla Società ospitante;
- c) ai soggetti autorizzati e accreditati in forza del Regolamento per l'esercizio della cronaca audiovisiva e radiofonica di cui all'art. 5, comma 3, del D. Lgs. 8 gennaio 2008, n. 9;
- d) ai fotografi autorizzati e accreditati in forza del "Regolamento per l'accesso dei fotografi alle competizioni ufficiali della Lega Nazionale Professionisti".

Ai soggetti autorizzati e accreditati ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca audiovisiva (precedente lettera c) non è consentita alcuna ripresa degli spalti e/o di immagini del recinto di gioco (composto da: Terreno di Gioco, Campo per destinazione, eventuali piste e pedane atletiche sino alla rete o altro mezzo di recinzione), del tunnel o altro corridoio che collega il terreno di gioco agli spogliatoi, della zona spogliatoi e dell'area garage/parcheggio pullman, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, comma 6, del D. Lgs. 8 gennaio 2008, n. 9, per il caso di mancata messa a disposizione delle immagini da parte dei produttori delle medesime.

Pertanto, i soggetti di cui sopra, al momento del loro accesso all'impianto sportivo, sono tenuti a depositare i propri mezzi di ripresa audiovisiva, fino al termine della gara, in un apposito locale allestito a cura della Società calcistica ospitante preferibilmente in un'area attigua alla Zona Mista.

Le Società calcistiche ospitanti devono negare l'accesso allo stadio a tutti i soggetti che non risultino in possesso delle tessere o delle autorizzazioni o degli accrediti di cui sopra.

Non sono ammesse convenzioni in deroga a tali previsioni. Ciò anche da parte dei proprietari e/o gestori dello stadio, che non possono stipulare accordi elusivi del divieto di accesso a chi non è autorizzato ad assistere alle competizioni ufficiali organizzate dalla Lega Nazionale Professionisti secondo le modalità previste dal presente Regolamento. Le Società calcistiche ospitanti devono denunciare tali irregolarità alla Lega Nazionale Professionisti e intervenire presso il gestore per impedire ogni comportamen-

to in violazione.

Qualora nel corso della stagione sportiva si verificano particolari situazioni pregiudizievoli per l'ordine pubblico o per l'incolumità degli spettatori all'interno dello stadio, le Società calcistiche ospitanti possono sospendere, in via cautelare, l'accesso alle apposite postazioni ai giornalisti, ai radiocronisti, ai telecronisti ed ai tecnici di una o più emittenti, ancorché gli stessi siano in possesso delle "Tessere - Stampa" e/o delle autorizzazioni e/o dei "Tagliandi di accesso". Le Società calcistiche interessate devono dare motivata comunicazione del provvedimento alla Lega Nazionale Professionisti.

ART. 2

ACCESSO ALLA TRIBUNA STAMPA, ALLA ZONA MISTA E ALLA SALA STAMPA

Possono accedere alla Tribuna Stampa, alla Zona Mista e alla Sala Stampa solo i soggetti così come indicati al precedente art. 1, lettere a), b) e c).

ART. 3

ACCESSO ALLE POSTAZIONI TELEVISIVE

Le Società calcistiche ospitanti possono concedere, per ciascun Operatore della comunicazione audiovisiva che eserciti il diritto di cronaca, l'accesso alle relative postazioni, assegnate in ragione di quanto segue, a uno solo fra gli addetti all'informazione autorizzati dalla Lega Nazionale Professionisti e a due tecnici di ripresa, senza mezzi di ripresa audiovisiva.

ART. 4

ACCESSO ALLE POSTAZIONI RADIOFONICHE

Le Società calcistiche ospitanti possono concedere, per ciascuna emittente di radiodiffusione sonora che eserciti il diritto di cronaca, l'accesso alle relative postazioni, assegnate in ragione di quanto segue, a uno solo fra gli addetti all'informazione autorizzati dalla Lega Nazionale Professionisti e ad un eventuale tecnico audio.

ART. 5
ACCESSO AL RECINTO DI GIOCO

Le Società calcistiche ospitanti devono impedire - prima, durante e dopo le gare - l'accesso al recinto di gioco (composto da: Terreno di Gioco, Campo per destinazione, eventuali piste e pedane atletiche sino alla rete o altro mezzo di recinzione) a tutti i soggetti non autorizzati dalla Lega Nazionale Professionisti.

Possono accedere al recinto di gioco soltanto i fotografi autorizzati dalla Lega Nazionale Professionisti e che abbiano ottenuto preventivo accredito da parte della Società ospitante.

I fotografi autorizzati e accreditati devono prendere posto lungo le due linee minori del terreno di giuoco nelle apposite postazioni situate dietro le porte e non possono operare in aree diverse da quelle loro assegnate.

ART. 6
ACCESSO ALLE AREE DI COLLEGAMENTO TRA IL TERRENO DI GIOCO E GLI SPOGLIATOI, ALLA ZONA SPOGLIATOI E ALL'AREA GARAGE/PARCHEGGIO PULLMAN

Le Società calcistiche ospitanti devono impedire - prima, durante e dopo le gare - l'accesso a tutti i soggetti non autorizzati dalla Lega Nazionale Professionisti al sottopassaggio e/o corridoio di collegamento tra il terreno di gioco e gli spogliatoi; agli spogliatoi e alle relative zone antistanti; all'area garage o comunque adibita a parcheggio pullman delle due squadre,, salvo eventuali specifiche eccezioni previste dalla Lega Nazionale Professionisti e da questa comunicate in forma scritta.

ART. 7
INTERVISTE AI TESSERATI

In occasione delle gare ufficiali i tesserati possono rilasciare interviste, al fine di consentire l'esercizio del diritto di cronaca da parte dei soggetti a ciò autorizzati, soltanto in Zona Mista e/o in Sala Stampa . Le Società calcistiche ospitanti sono tenute a impedire che vengano effettuate interviste ai tesserati delle due squadre nelle suddette aree prima che siano trascorsi trenta minuti dal termine delle gare.

Le interviste possono essere trasmesse solo con le modalità previste dai vigenti Regolamenti per l'esercizio della cronaca audiovisiva e radiofonica emanati ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D. Lgs. 8 gennaio 2008, n. 9.

ART. 8

MODALITA' DEL RILASCIO DELLE TESSERE E DEGLI ACCREDITI

Le Società calcistiche ospitanti possono rilasciare tessere stagionali ("Tessere-Stampa") ed accrediti-gara ("Tagliandi di accesso") per l'accesso agli stadi dei soggetti di cui all'art. 1, lettere a), b), c) e d), in occasione delle proprie gare interne delle competizioni organizzate dalla Lega Nazionale Professionisti.

Le "Tessere - Stampa" e i "Tagliandi di accesso" di cui sopra possono essere rilasciati dalle Società calcistiche ospitanti alle seguenti condizioni:

- 1) le richieste di rilascio delle "Tessere - Stampa" e dei "Tagliandi accesso" agli addetti all'informazione devono essere inoltrate per iscritto alle Società calcistiche ospitanti dai Direttori responsabili degli organi di informazione interessati;
- 2) le richieste di rilascio delle "Tessere - Stampa" possono riferirsi al massimo ad un'intera stagione sportiva (2009/2010, 2010/2011 o 2011/2012), mentre i "Tagliandi di accesso" hanno validità per una singola gara;
- 3) le richieste di rilascio delle "Tessere - Stampa" devono essere inoltrate alle Società calcistiche ospitanti prima dell'inizio dell'attività agonistica della stagione sportiva di riferimento; le richieste di rilascio dei "Tagliandi di accesso" devono essere inoltrate alle Società calcistiche ospitanti almeno cinque giorni prima della disputa della gara per la quale viene richiesto l'accesso;
- 4) le "Tessere - Stampa" possono essere rilasciate unicamente ai giornalisti sportivi qualificati ai termini della legge n. 69 del 3 febbraio 1963 che svolgano la propria attività professionale nella città nella quale ha sede la Società calcistica ospitante;
- 5) i "Tagliandi di accesso" possono essere rilasciati anche ai giornalisti sportivi qualificati ai termini della legge n. 69 del 3 febbraio 1963 che provengano, in qualità di inviati, da città diversa da quella in cui ha sede la Società calcistica ospitante;

- 6) i “Tagliandi di accesso” possono essere altresì rilasciati agli Operatori della comunicazione che abbiano ottenuto l’autorizzazione per l’esercizio della cronaca audiovisiva o radiofonica dalla Lega Nazionale Professionisti e che facciano pervenire richiesta scritta in tal senso alle Società calcistiche ospitanti con le modalità previste dal presente Regolamento;
- 7) i “Tagliandi di accesso” possono essere rilasciati ai fotografi professionisti regolarmente autorizzati dalla Lega Nazionale Professionisti; le richieste devono essere inoltrate per iscritto alle Società calcistiche ospitanti dai legali rappresentanti delle Agenzie fotografiche o dai Direttori Responsabili degli Organi di informazione interessati, ovvero dal fotografo stesso nel caso in cui questi acceda allo stadio come free-lance, almeno cinque giorni prima della gara per la quale viene richiesto l’accesso; i fotografi che ottengono il rilascio del “Tagliando di accesso” sono tenuti al rigoroso rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento e, in particolare, dell’art. 5 dello stesso; le Società di calcio possono comunque rifiutarsi, per giustificati motivi, di rilasciare i “Tagliandi di accesso” ai fotografi;
- 8) i tecnici di ripresa degli Operatori della comunicazione autorizzati dalla Lega Nazionale Professionisti possono accedere agli stadi con le sole modalità di cui agli articoli 3 e 4 del presente Regolamento e in ogni caso solo se accompagnati dagli addetti all’informazione incaricati dall’Operatore della comunicazione stesso. I suddetti tecnici devono inoltre essere in possesso del “Tagliando di accesso” rilasciato dalla Società calcistica ospitante e, all’ingresso dello stadio, devono esibire un documento di riconoscimento munito di fotografia.

In caso di violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, le Società calcistiche ospitanti sono tenute a darne immediata comunicazione alla Lega Nazionale Professionisti per i provvedimenti di competenza.

ART. 9

RAPPORTI CON L’U.S.S.I.

A seguito delle intese intercorse con l’Unione Stampa Sportiva Italiana (U.S.S.I.), la Lega Nazionale Professionisti invita le Società calcistiche a mantenere assidui rapporti, anche attraverso il proprio Ufficio Stampa, con il Rappresentante regionale della U.S.S.I. stessa e ciò allo scopo:

- a) di concordare, sentita la Lega Nazionale Professionisti, i criteri di valutazione delle richieste di accredito non disciplinate dal presente Regolamento;
- b) di procedere congiuntamente all'assegnazione dei posti in Tribuna Stampa quando il numero delle richieste di accesso pervenute supera la capienza disponibile;
- c) di assicurare il rispetto delle disposizioni emanate dalla Lega Nazionale Professionisti da parte dei giornalisti che abbiano ottenuto l'accesso agli stadi;
- d) di impedire l'accesso di persone non qualificate alla Tribuna Stampa ed alla Sala Stampa.

Le Società calcistiche sono tenute a comunicare alla Lega Nazionale Professionisti il nome e le attribuzioni del proprio dirigente incaricato di curare i rapporti con la stampa e di mantenere i collegamenti con il Rappresentante Regionale dell'U.S.S.I.

ART. 10

DEFERIMENTO DELLE SOCIETA' E DEI TESSERATI

La Lega Nazionale Professionisti deferisce ai competenti Organi disciplinari sportivi le Società calcistiche ed i tesserati che non rispettano o non fanno rispettare le disposizioni contenute nel presente Regolamento.

ART. 11

COMPETIZIONI INTERNAZIONALI

Il presente Regolamento disciplina il rilascio degli accrediti validi unicamente per l'accesso agli stadi in occasione delle competizioni ufficiali organizzate dalla Lega Nazionale Professionisti.

Si precisa, pertanto, che per tutte le gare internazionali ufficiali organizzate in Italia gli Organi di informazione sono tenuti, per quanto riguarda l'accesso agli stadi, al rispetto delle norme contenute nei regolamenti e nelle specifiche disposizioni della F.I.F.A., dell'U.E.F.A. e della F.I.G.C.